SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 maggio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2018, n. **46**.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, in materia di trasferimento di beni del demanio idrico e delle relative funzioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 5 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo, e in particolare, gli articoli 1, 2 e 6;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265

1. Al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1, le parole: «, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto, classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto», sono soppresse;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Le funzioni relative al fiume Judrio, nella sezione classificata di prima categoria, sono esercitate, conformemente al nono comma dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

1-*ter*. Le funzioni relative alle sezioni dei fiumi Tagliamento e Livenza nelle quali ricade il confine con la Regione Veneto, sono esercitate d'intesa tra le due Regioni, mediante un piano pluriennale di intervento»;

c) dopo il comma 2 dell'articolo 6, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Il personale statale di ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, indicato nella tabella A, parte integrante del presente decreto, assegnato al Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche per il Veneto - Trentino Alto-Adige - Friuli-Venezia Giulia, Sede Coordinata di Trieste e Ufficio tecnico e opere marittime per la Regione Friuli-Venezia Giulia alla data del 1° gennaio 2018, è trasferito alla Regione. A seguito dell'inquadramento nei ruoli della Regione del predetto personale, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è contestualmente ridotta in misura corrispondente alle unità di personale trasferito e conseguentemente sono ridotti i relativi stanziamenti iscritti nella Missione "Infrastrutture pubbliche e logistica", Programma "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2-*ter*. Al personale di cui al comma 2-*bis* si applica il contratto collettivo di lavoro vigente nell'ente di inquadramento. Il predetto personale viene inquadrato nella corrispettiva categoria prevista per il personale regionale. Nel caso in cui il trattamento tabellare su base annua in godimento all'atto dell'inquadramento sia superiore al trattamento tabellare iniziale su base annua della categoria di inquadramento nell'ente di destinazione, il personale è collocato nella prima posizione economica utile per difetto e la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale inquadrato conserva, altresì, la retribuzione individuale di anzianità in godimento all'atto dell'inquadramento.»;

d) dopo l'articolo 7 è aggiunta la seguente tabella:

TABELLA A
(Articolo 1, comma 1, lettera *c)*
UNITÀ DI PERSONALE DA TRASFERIRE (DATI 1° GENNAIO 2018)

PERSONALE DI RUOLO - COMPARTO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					
Qualifica dirigenziale o figura professionale	Ufficio tecnico e opere marittime per la Regione Friuli-Venezia Giulia				Totale Unità
	Sede coordinata di Trieste	Sezione di Gorizia	Sezione di Udine	Sezione di Pordenone	
Area seconda - Assistente tecnico Fascia retributiva F2				1	1
Area seconda - Assistente tecnico Fascia retributiva F3			2		2
Area seconda - Assistente tecnico Fascia retributiva F4		1			1

Art. 2.

Operazioni di consegna

1. I fiumi Tagliamento e Livenza, nelle sezioni nelle quali ricade il confine con la Regione del Veneto, fino alla linea di confine, ed il fiume Judrio, nella sezione classificata di prima categoria, sono trasferiti alla Regione, con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 265/2001.

2. Ai fini di cui al comma 1, i termini fissati dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 265/2001, decorrono dalla data in cui, ai sensi dell'articolo 3, assumono efficacia le disposizioni del presente decreto.

3. La Regione esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità dei beni trasferiti con il presente decreto a decorrere dalla data di consegna dei medesimi.

Art. 3.

Decorrenza dell'efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modificano il Titolo IV dello Statuto speciale.

Art. 4.

Norme transitorie

1. I procedimenti già iniziati alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dalla Regione.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

MINNNITI, *Ministro dell'interno*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo.», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2001, n. 155.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione disciplina le funzioni del Presidente della Repubblica. In particolare, il comma 5, conferisce al il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 1963, n. 29.

— Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'articolo 5 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1:

«Art. 5. — Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1);

2) disciplina del *referendum* previsto negli artt. 7 e 33;

3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51;

4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;

5);

6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;

8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione (10);

9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;

10) miniere, cave e torbiere;

11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;

12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;

13) polizia locale, urbana e rurale;

14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;

15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;

16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;

17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;

18) edilizia popolare;

19) toponomastica;

20) servizi antincendi;

21) annona;

22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.".

— Per i riferimenti al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, si veda nella nota al titolo.

— Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'articolo 65 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1:

«Art. 65. — Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.».

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, è citato nella nota al titolo. Si riporta di seguito il testo degli articoli 1, 2 e 6, come modificati dal presente decreto legislativo:

«Art. 1 *(Trasferimento di beni demaniali)*. — 1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata regione, tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale.

2. Sono trasferiti alla regione tutti i beni dello Stato e relative pertinenze, di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366, situati nella laguna di Marano-Grado.

3. La regione esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità dei beni trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2.

Art. 2 *(Trasferimento di funzioni amministrative)*. — 1. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni amministrative relative ai beni di cui all'articolo 1, ivi comprese quelle relative alle derivazioni ed opere idrauliche, che già non le spettino.

1-bis. *Le funzioni relative al fiume Judrio, nella sezione classificata di prima categoria, sono esercitate, conformemente al nono comma dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.*

1-ter. *Le funzioni relative alle sezioni dei fiumi Tagliamento e Livenza nelle quali ricade il confine con la Regione Veneto, sono esercitate d'intesa tra le due Regioni, mediante un piano pluriennale di intervento.*

2. Sono, altresì, delegate alla regione le funzioni amministrative inerenti alle grandi derivazioni.

3. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, il cui esercizio avverrà d'intesa con lo Stato in conformità a modalità preventivamente stabilite.».

«Art. 6 *(Trasferimento del personale)*. — 1. Il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 1 dell'articolo 4 presso gli uffici indicati dallo stesso comma, previamente individuato dalla competente amministrazione statale, è trasferito alla regione con effetto dalla medesima data e con onere a carico della regione stessa. Con effetto dalla data del 1° luglio 2001 e secondo quanto disposto dalla rispettiva normativa regionale, a detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale della regione, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento.

2. Fino a quando non sia diversamente disposto dalla rispettiva normativa regionale, le sezioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalle norme in vigore attinenti le funzioni di competenza della regione, ivi comprese quelle ad essa delegate.

2-bis. *Il personale statale di ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, indicato nella tabella A, parte integrante del presente decreto, assegnato al Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia, Sede Coordinata di Trieste e Ufficio tecnico e opere marittime per la Regione Friuli-Venezia Giulia alla data del 1° gennaio 2018, è trasferito alla Regione. A seguito dell'inquadramento nei ruoli della Regione del predetto personale, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è contestualmente ridotta in misura corrispondente alle unità di personale trasferito e conseguentemente sono ridotti i relativi stanziamenti iscritti nella Missione "Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.*

2-ter. *Al personale di cui al comma 2*-bis *si applica il contratto collettivo di lavoro vigente nell'ente di inquadramento. Il predetto per-*

sonale viene inquadrato nella corrispettiva categoria prevista per il personale regionale. Nel caso in cui il trattamento tabellare su base annua in godimento all'atto dell'inquadramento sia superiore al trattamento tabellare iniziale su base annua della categoria di inquadramento nell'ente di destinazione, il personale è collocato nella prima posizione economica utile per difetto e la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale inquadrato conserva, altresì, la retribuzione individuale di anzianità in godimento all'atto dell'inquadramento.».

Note all'art. 2:

— Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, è citato nella nota al titolo. Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 5:

«Art. 5 *(Consegna dei beni)*. — 1. I beni di cui all'articolo 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi compilati d'intesa tra lo Stato e la regione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo Stato provvede alla consegna dei beni alla regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I processi verbali di consegna, sottoscritti dalle parti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione dei beni a favore della regione.

3. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

4. Il trasferimento dei beni, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, avviene nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione, ovvero ultimate ma non ancora collaudate. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione Friuli-Venezia Giulia o nei suoi confronti.

5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione a decorrere dalla data di consegna.

6.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 63, comma quinto, della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1:

«Art. 63. — (*Omissis*).

Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.».

18G00070

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2018.

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 aprile 2017 (Fondi annualità 2005), relativo all'assegnazione di risorse finanziarie alla regione Umbria, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004, recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale, nell'ambito della dotazione del Fondo, è stata destinata la somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3505 del 9 marzo 2006, recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007, recante «Assegnazione alla regione Umbria di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» (fondi annualità 2005), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 154 del 5 luglio 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2006, recante «Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2005, relativo all'assegnazione finanziaria alla regione Umbria, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» (fondi annualità 2004), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 153 del 4 luglio 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2015, recante «Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007, relativo all'assegnazione finanziaria alla regione Umbria, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 novembre 2003, n. 326» (fondi annualità 2005), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 aprile 2017 recante «Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015 (Fondi annualità 2005), relativo all'assegnazione di risorse finanziarie alla Regione Umbria, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 2017;

Vista la nota della Regione Umbria del 9 giugno 2017 con la quale si chiede che il Soggetto Beneficiario della verifica sismica sul «Conservatorio di musica F. Morlacchi» inserito al n. 9 dell'allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 aprile 2017, venga modificato indicando come beneficiario il «Comune di Perugia» anziché la «Provincia di Perugia»;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, di poter procedere alla modifica proposta;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Soggetto Beneficiario della verifica sismica sul «Conservatorio di musica F. Morlacchi» inserita al n. 9 dell'allegato 2 «Programma delle Verifiche sismiche sostitutive da finanziare con economie ex D.G.R. n. 424/2016», del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 aprile 2017, è il «Comune di Perugia» anziché la «Provincia di Perugia», senza alcuna variazione di importo.

Il presente decreto sarà inviato ai compententi Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2018

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 822

18A03270

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 marzo 2018.

Riduzione delle risorse finanziarie spettanti ai Comuni di Grottammare e Castignano, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato. (Decreto n. 35655).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 13567 del 15 maggio 2014, n. 19890 del 22 luglio 2014, n. 28951 del 12 novembre 2014, n. 21939 del 9 dicembre 2015, n. 1186 del 22 gennaio 2016 e n. 12384 del 26 settembre 2017;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Marche riguardanti il trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Ascoli Piceno (AP):

prot. n. 2014/6891 del 25 settembre 2014; prot. n. 2014/3854, prot. n. 2014/3855 e prot. n. 2014/3856 del 20 maggio 2014; prot. n. 2014/8402 del 21 novembre 2014; prot. n. 2014/4989 del 4 luglio 2014; prot. n. 2014/8230 del 14 novembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Grottammare (AP), ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Porzione Terreno Lungomare De Gasperi», «Porzione di Terreno - Loc. Ischia Marina», «Arenile Contrada Ischia Marina», «Arenile Contrada Ischia Marina», «Area Sita a Grottammare nel Lungomare De Gasperi», «Area Demaniale Località Ischia Marina», «Campo di Tiro a Segno di Grottammare»;

prot. n. 2014/6893 del 25 settembre 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Castignano, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Ex Poligono di Tiro a Segno di Castignano»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Marche in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 15075 del 21 novembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Grottammare

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Grottammare (AP) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Porzione Terreno Lungomare De Gasperi», «Porzione di Terreno - Loc. Ischia Marina», «Arenile Contrada Ischia Marina», «Arenile Contrada Ischia Marina», «Area Sita a Grottammare nel Lungomare De Gasperi», «Area Demaniale Località Ischia Marina», «Campo di Tiro a Segno di Grottammare», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Marche, rispettivamente, prot. n. 2014/6891 del 25 settembre 2014; prot. n. 2014/3854, prot. n. 2014/3855 e prot. n. 2014/3856 del 20 maggio 2014; prot. n. 2014/8402 del 21 novembre 2014; prot. n. 2014/4989 del 4 luglio 2014; prot. n. 2014/8230 del 14 novembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 6.701,79 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Grottammare.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 28.415,25, sino all'anno 2018 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2019, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 6.701,79.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Castignano

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Castignano (AP) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Ex Poligono di Tiro a Segno di Castignano», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Marche prot. n. 2014/6893 del 25 settembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.306,48 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Castignano.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 5.574,31, sino all'anno 2018 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2019, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.306,48.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai comuni di Grottammare e di Castignano della Provincia di Ascoli Piceno.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2018

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 329

18A03234

DECRETO 7 marzo 2018.

Riduzione delle risorse finanziarie spettanti ai Comuni di Morrovalle e Civitanova Marche, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato. (Decreto n. 35658).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 13567 del 15 maggio 2014, n. 19890 del 22 luglio 2014, n. 28951 del 12 novembre 2014, n. 21939 del 9 dicembre 2015, n. 1186 del 22 gennaio 2016 e n. 12384 del 26 settembre 2017;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Marche riguardanti il trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Macerata (MC):

prot. n. 2014/7615 del 24 ottobre 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Morrovalle, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Area Edificabile Devoluzione Giorgetti Alfredo»;

prot. n. 2014/8859, prot. n. 2014/8858, prot. n. 2014/8857, prot. n. 2014/8856 e prot. n. 2014/8855 del 10 dicembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Civitanova Marche, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Area tra Via Grappa e Via Mazzini», «Porzione Campo Sportivo Casa Gioventù Italiana», «Arenile Demaniale», «Arenile Demaniale», «Area Urbana in Corso Matteotti»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Marche in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione

delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 15075 del 21 novembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Morrovalle

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Morrovalle (MC) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune dell'immobile denominato «Area Edificabile Devoluzione Giorgetti Alfredo», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Marche prot. n. 2014/7615 del 24 ottobre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 142,24 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Morrovalle.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 595,43, sino all'anno 2018 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2019, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 142,24.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Civitanova Marche

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Civitanova Marche (MC) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune degli immobili denominati «Area tra Via Grappa e Via Mazzini», «Porzione Campo Sportivo Casa Gioventù Italiana», «Arenile Demaniale», «Arenile Demaniale», «Area Urbana in Corso Matteotti», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Marche, rispettivamente, prot. n. 2014/8859, prot. n. 2014/8858, prot. n. 2014/8857, prot. n. 2014/8856 e prot. n. 2014/8855 del 10 dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 6.570,81 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

2. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Civitanova Marche.

3. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 26.666,54, sino all'anno 2018 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

4. A decorrere dal 2019, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 6.570,81.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai comuni di Morrovalle e di Civitanova Marche della Provincia di Macerata.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2018

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 330

18A03235

DECRETO 15 marzo 2018.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Genova, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di un immobile appartenente al demanio dello Stato, ramo storico-artistico. (Decreto n. 40288).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 5 maggio 2017 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Genova (GE), ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto Rep. n. 68043 del 5 maggio 2017, con il quale l'immobile denominato «Palazzina di Architettura Razionalista denominata Casa del Soldato», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Genova (GE), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 10324 del 27 luglio 2017, con la quale è stato, tra l'altro, comunicato che l'immobile denominato «Palazzina di Architettura Razionalista denominata Casa del Soldato», era già in uso *sine titulo* al Comune di Genova (GE) a fronte della corresponsione, a titolo di indennizzo, di euro 207,73 annui;

Visto l'art. 8 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 5 maggio 2017, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento dell'immobile, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento stesso;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 15626 del 4 dicembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 5 maggio 2017, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Genova (GE), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Palazzina di Architettura Razionalista denominata Casa del Soldato».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 207,73 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2017, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a 343,91 euro, nell'anno 2018 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2019, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 207,73 euro.

Art. 3.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Genova (GE).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Genova (GE) e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Genova (GE) è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2018

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 482

18A03236

DECRETO 15 marzo 2018.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Livorno, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di un compendio immobiliare appartenente al demanio dello Stato, ramo storico-artistico. (Decreto n. 41055).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto digitalmente in data 20 gennaio 2015 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Livorno (LI), ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto Rep. n. 60012 del 2 novembre 2015, con il quale il compendio immobiliare denominato «Chiesa dell'Assunzione della Vergine e di San Giuseppe - Chiesa del Luogo Pio», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Livorno (LI), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Visto l'atto Rep. n. 60013 del 2 novembre 2015, con il quale il compendio immobiliare denominato «Bottini dell'Olio», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Livorno (LI), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Viste le note dell'Agenzia del demanio, prot. n. 7938 del 30 maggio 2016 e prot. n. 5184 del 12 aprile 2017, con le quali è stato, tra l'altro, comunicato che gli immobili trasferiti erano già in uso al Comune di Livorno (LI) in forza dell'atto di concessione Rep. n. 456/2011, con decorrenza 1° agosto 2011 e scadenza 31 luglio 2030, a fronte della corresponsione di un canone annuo complessivo, per entrambi gli immobili, di 10.400,00 euro;

Visto l'art. 9 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 20 gennaio 2015, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento dell'immobile, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 12325 del 25 settembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 2 novembre 2015, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Livorno (LI), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati, rispettivamente, «Bottini dell'Olio» e «Chiesa dell'Assunzione della Vergine e di San Giuseppe - Chiesa del Luogo Pio».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 10.400,00 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei canoni concessori rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

Art. 2.

1. Per l'anno 2015, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a 32.904,44 euro, nell'anno 2018 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2019, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 10.400,00 euro.

Art. 3.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Livorno (LI).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Livorno (LI) e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Livorno (LI) è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo

dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2018

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 419

18A03237

DECRETO 26 aprile 2018.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 29105 del 9 aprile 2018, che ha disposto per il 13 aprile 2018 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 29105 del 9 aprile 2018 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 13 aprile 2018, il rendimento medio ponderato dei buoni a 364 giorni è risultato pari a -0,399%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,405.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,647% e a 0,599%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A03375

DECRETO 4 maggio 2018.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 33740 del 23 aprile 2018, che ha disposto per il 30 aprile 2018 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 33740 del 23 aprile 2018, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2018, il rendimento medio ponderato dei buoni a 184 giorni è risultato pari a -0,421%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,216.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,669% e a 0,577%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A03376

DECRETO 9 maggio 2018.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del

decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 maggio 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 57.794 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 maggio 2018 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 365 giorni con scadenza 14 maggio 2019, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 maggio 2018. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2019.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 11 maggio 2018.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2018

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

18A03373

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 maggio 2018.

Proroga della sospensione dei termini di alcuni adempimenti finanziari, contabili e certificativi per i comuni colpiti dal sisma del 2016.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che ha disposto, a favore dei comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, una prima sospensione dei termini relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni;

Considerato che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta l'ulteriore proroga dei predetti periodi di sospensione;

Visto il precedente decreto del 17 novembre 2017 con il quale è stata già disposta la proroga di alcuni termini relativi ai bilanci di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 ed alla restituzione del questionario denominato

FC20U predisposto dalla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A., per la determinazione dei fabbisogni standard;

Visto il precedente decreto del 27 febbraio 2018 con il quale è stata già disposta la proroga del termine relativo alla restituzione del questionario denominato FC30U predisposto dalla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A., per la determinazione dei fabbisogni standard;

Vista la richiesta presentata dall'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in data 30 marzo 2018, di prorogare alcuni termini relativi al rendiconto 2017 ed alla restituzione dei questionari predisposti dalla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. per la determinazione dei fabbisogni standard;

Considerato che permangono per i comuni coinvolti negli eventi sismici del 2016 difficoltà organizzative e gestionali tali da non consentire la predisposizione e l'approvazione dei principali documenti contabili, alcuni dei quali caratterizzati da novità e complessità, in relazione anche alla contabilità economico patrimoniale;

Ritenuto opportuno prevedere la proroga per la certificazione della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per l'anno 2017, prevista dall'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza di disporre le proroghe richieste, per i comuni di cui agli allegati l, 2 e 2-*bis*, del citato decreto-legge n. 189 del 2016;

Decreta:

Articolo unico

Per i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono disposte:

a) la proroga al 30 settembre 2018 del termine per l'approvazione del rendiconto della gestione 2017;

b) la proroga al 30 ottobre 2018 del termine per la certificazione della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per l'anno 2017, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

c) l'ulteriore proroga al 31 maggio 2018 del termine previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2016 per la restituzione del questionario denominato FC20U - Questionario unico per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario, predisposto dalla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. per la determinazione dei fabbisogni standard, di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

d) l'ulteriore proroga al 31 luglio 2018 del termine previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 novembre 2017 per la restituzione del questionario denominato FC30U - Questionario unico per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario, predisposto dalla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. per la determinazione dei fabbisogni standard, di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

Roma, 7 maggio 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: PADOAN

18A03318

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 aprile 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela del «Pecorino delle Balze Volterrane».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (UE) n. 271/2015 della commissione del 17 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 47 del 20 febbraio 2015 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pecorino delle Balze Volterrane»;

Visto il decreto ministeriale del 10 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 31 marzo 2017, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del Pecorino delle Balze Volterrane il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15,

della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino delle Balze Volterrane»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio di tutela del Pecorino delle Balze Volterrane ha adeguato il proprio statuto alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 1° marzo 2018, prot. Mipaaf n. 14696;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela del Pecorino delle Balze Volterrane nella nuova versione registrata a Volterra, al numero di repertorio 5988 e al numero di raccolta 4313, con atto a firma del notaio Glen Polesello;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela del Pecorino delle Balze Volterrane registrato a Volterra, al numero di repertorio 5988 e al numero di raccolta 4313, con atto a firma del notaio Glen Polesello.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A03231

DECRETO 18 aprile 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela della «Vastedda della Valle del Belice DOP».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 971 della Commissione del 28 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 283 del 29 ottobre 2010 con il quale è stata registrata le denominazione di origine protetta «Vastedda della Valle del Belice»;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 28 marzo 2013, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela della Vastedda della Valle del Belice DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Vastedda della Valle del Belice»;

Visto il decreto del 14 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2016, con il quale è stato confermato da ultimo al Consorzio di tutela della Vastedda della Valle del Belice DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Vastedda della Valle del Belice»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio di tutela della Vastedda della Valle del Belice ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 2 febbraio 2018, prot. Mipaaf n. 7566;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e

dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela della Vastedda della Valle del Belice nella nuova versione registrata a Palermo, in data 2 febbraio 2018, al numero di repertorio 4151 e al numero di raccolta 2618, con atto a firma del Notaio Rosalia Criscuoli;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela della Vastedda della Valle del Belice registrato a Palermo, in data 2 febbraio 2018, al numero di repertorio 4151 e al numero di raccolta 2618, con atto a firma del notaio Rosalia Criscuoli.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A03232

DECRETO 18 aprile 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela del «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2003 con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 197 del 24 agosto 2016, con il quale è stato confermato da ultimo al Consorzio di tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio di tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 12 marzo 2018, prot. Mipaaf n. 17576 del 13 marzo 2018;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino nella nuova versione registrata a Salerno in data 1° marzo 2018, al numero 2952/1T, con atto a firma del notaio Ilaria Acerra;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino a Salerno in data 1° marzo 2018, al numero 2952/1T, con atto a firma del notaio Ilaria Acerra.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A03233

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 maggio 2018.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 518).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, n. 495 del 4 gennaio 2018, n. 502 del 26 gennaio 2018, nonché n. 510 del 27 febbraio 2018, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444, recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuità, delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale è stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, che all'art. 16-*sexies*, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del

Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell'art. 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato di ulteriori centottanta giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Visto il parere favorevole reso dall'Autorità nazionale anticorruzione con nota protocollo n. 24398 del 16 marzo 2018 in ordine all'ammissibilità delle deroghe al decreto legislativo n. 50/2016;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni relative alle aree destinate ad ospitare SAE

1. Al fine di ridurre il rischio derivante dall'incremento del carico idraulico conseguente alla realizzazione di strutture abitative di emergenza nel Comune di Norcia, nella zona di Via XX settembre ed in località Madonna delle Grazie, la regione Umbria è autorizzata ad effettuare la sistemazione idraulica del sistema di regimazione delle acque bianche, per un importo massimo di euro 500.000,00.

2. Per garantire la regolamentazione del traffico e della sosta nel centro abitato, il Comune di Norcia è autorizzato a realizzare un nuovo parcheggio in zona Porta Romana, in sostituzione dei precedenti occupati dalla delocalizzazione su suolo pubblico delle attività produttive per un importo complessivo di euro 821.453,64.

3. La regione Umbria provvede alla preventiva approvazione del progetto relativo alle opere di cui al comma 2.

Art. 2.

Ulteriori disposizioni concernenti il Soggetto Attuatore per il monitoraggio delle attività per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza statali

1. Per le finalità di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 394/2016, l'arch. Giorgio Del Puente, funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è individuato quale Soggetto Attuatore, nel quadro del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016, in sostituzione del dott. Marco Guardabassi.

2. Il soggetto di cui al comma 1 è impiegato presso il Dipartimento della Protezione civile, secondo modalità che saranno successivamente concordate con l'amministrazione di appartenenza.

3. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, al Soggetto Attuatore può essere erogato il compenso per lavoro straordinario effettivamente reso sino ad un massimo di quaranta ore mensili, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, per un ammontare massimo di euro 4.947,00.

Art. 3.

Ulteriori disposizioni per garantire piena operatività delle strutture di protezione civile della Regione Abruzzo

1. Per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, della legge Regione Abruzzo n. 27 del 23 agosto 2016, e al fine di garantire la piena operatività della Sala operativa, del Centro funzionale e del Servizio prevenzione dei rischi, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il termine di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 489/2017, è prorogato fino al 27 agosto 2018.

2. La regione Abruzzo provvede ai sensi del comma 1, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 8, nel limite di spesa di euro 214.000,00.

3. Per garantire lo svolgimento senza soluzione di continuità delle attività di allertamento e gestione delle situazioni di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento agli interventi in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici e atmosferici di cui in premessa, la regione Abruzzo è autorizzata a prorogare fino al 27 agosto 2018, entro il numero massimo di ventisette unità, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 2, secondo alinea, dell'ordinanza n. 427 del 20 dicembre 2016.

4. Per le finalità di cui al comma 3, si provvede, nel limite di spesa di euro 356.274,00, con oneri a carico del bilancio regionale, anche in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 ed ai vincoli di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 9, comma 1-*quinquies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160.

Art. 4.

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuità dell'attività didattica

1. Nell'ambito delle iniziative finalizzate ad assicurare la continuità didattica ed al fine di contenere gli oneri sostenuti in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza n. 406/2016, l'Università degli studi di Camerino, è autorizzata ad utilizzare gli eventuali posti disponibili nei campi *container*, installati per ospitare gli studenti iscritti all'anno accademico 2016/2017, anche per ospitare studenti iscritti agli anni accademici successivi, previa corresponsione di un contributo spese mensile da deter-

minarsi a cura del rettore, sentito l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Ancona (ERSU).

Art. 5.

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuità delle attività produttive, sociali, culturali e ricreative

1. Al fine di garantire la continuità delle attività produttive, sociali, culturali e ricreative nel comune di Camerino, è autorizzata la spesa per l'allestimento ed il mantenimento, fino al 30 giugno 2018, di un centro funzionale composto da una tendostruttura e sedici strutture modulari temporanee, per un importo complessivo di euro 375.367,00.

2. Al fine di garantire la continuità delle attività sociali, culturali e ricreative nel Comune di Norcia, è autorizzata la spesa per la realizzazione di una struttura temporanea in prossimità delle SAE situate nella zona industriale del medesimo Comune, per un importo complessivo di euro 300.000,00.

3. Alle iniziative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede con i poteri di cui agli articoli 3, comma 5, e 5 dell'ordinanza n. 394/2016.

Art. 6.

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il mantenimento del tessuto sociale ed il celere espletamento degli interventi emergenziali nel comune di Norcia

1. Al fine di garantire il mantenimento del tessuto sociale e soddisfare le esigenze di natura ricettiva comunque connesse agli eventi sismici in rassegna è autorizzato l'utilizzo nel comune di Norcia dei *container* collettivi resisi disponibili a seguito dell'integrale soddisfacimento del fabbisogno alloggiativo, con oneri interamente a carico degli utilizzatori.

Art. 7.

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire l'assistenza abitativa

Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 510/2018, il Comune di Tolentino è autorizzato, qualora ne ricorrano i presupposti, a ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50/2016 mediante aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso in deroga all'art. 95 del medesimo decreto legislativo.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede, nel limite massimo di euro 2.215.767,64 a valere sulle risorse assegnate con la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 citata in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

18A03269

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 26 aprile 2018.

Modifiche al regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'IVASS, adottato con delibera del Consiglio del 4 febbraio 2014. (Provvedimento n. 73).

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente «disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», istitutivo dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS, approvato con delibera del Consiglio n. 46 del 24 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» ai sensi del quale la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modifiche e integrazioni;

Art. 1.

Modifiche all'art. 2

All'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono eliminate le parole «gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività dell'IVASS, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, del decreto trasparenza» e sostituite con le seguenti «i documenti, i dati e le informazioni che l'IVASS, nel rispetto dei principi di trasparenza e buona amministrazione, rende pubblici»;

b) il comma 2 dell'art. 2 è abrogato;

c) al comma 3, dopo la parola «regolamento» sono inserite le seguenti parole «nonché per l'esercizio dell'accesso civico generalizzato».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4

All'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la parola «successivo» sono inserite le parole: «a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione»;

b) al comma 3, le parole «Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 5 del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti «Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza».

Art. 3.

Modifiche all'art. 5

L'art. 5 è abrogato.

Art. 4.

Modifiche all'art. 7

All'art. 7, comma 1, lettera *b)*, sono eliminate le parole «e del numero complessivo delle risorse assegnate».

Art. 5.

Modifiche all'art. 9

All'art. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole «incarichi dirigenziali» sono sostituite dalle parole «posizione manageriale»;

b) al comma 1 le parole «incarichi dirigenziali» sono sostituite dalle parole «posizione manageriale».

Art. 6.

Modifiche all'art. 10

All'art. 10, comma 1, dopo la parola «costo», sono eliminate le parole «con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e con la specificazione del personale assunto con contratto a tempo determinato».

Art. 7.

Modifiche all'art. 12

All'art. 12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola «personale» sono aggiunte le seguenti parole «nonché i criteri di valutazione utilizzati nella procedura e le tracce delle prove scritte»;

b) il comma 2 dell'art. 12 è abrogato.

Art. 8.

Modifiche all'art. 13

All'art. 13, comma 1, dopo la parola «performance» è inserita la parola «effettivamente» e le parole «dirigente nonché l'indicazione relativa all'entità del premio mediamente conseguito» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi quelli relativi ai titolari di posizione manageriale».

Art. 9.

Modifiche all'art. 14

All'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'IVASS pubblica nella sezione "Amministrazione trasparente", "Gare e contratti", "Profilo del Committente" i dati previsti dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 nonché gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, secondo i termini ivi stabiliti, come previsto dal decreto trasparenza»;

b) il comma 2 dell'art. 14 è abrogato.

Art. 10.

Modifiche all'art. 15

L'art. 15 è abrogato.

Art. 11.

Modifiche all'art. 18

All'art. 18, comma 1, dopo la parola «Istituto» è inserito il seguente periodo: «la relazione dei revisori esterni sul bilancio dell'IVASS nonché i rilievi della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'Istituto».

Art. 12.

Modifiche all'art. 19

All'art. 19, comma 1, dopo la parola «forniture» sono inserite le parole «e prestazioni professionali» e dopo la parola «pagamenti» sono aggiunte le seguenti parole «nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici».

Art. 13.

Modifiche all'art. 20

All'art. 20, comma 2, le parole «Nel regolamento n. 2 del 9 maggio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «Nel regolamento n. 7 del 2 dicembre 2014».

Art. 14.

Modifiche all'art. 23

All'art. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dopo la parola «civico» è inserita la parola «semplice»;

b) al comma 2:

le parole: «nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità» sono sostituite dalle seguenti: "nella sezione «Amministrazione trasparente»";

le parole "secondo le modalità operative individuate nella sezione «Amministrazione trasparente» sono eliminate;

dopo la parola «regolamento» è inserito il seguente periodo «L'istanza può essere presentata per via telematica (ivass@pec.ivass.it), di persona, a mezzo posta o telefax al numero indicato nell'Area contatti della sezione «Amministrazione trasparente»".

Art. 15

*(Inserimento dell'art. 23-*bis*)*

Dopo l'art. 23 è aggiunto il seguente: «Art. 23-*bis* (Accesso civico generalizzato)»:

1. L'istanza di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e può essere rivolta direttamente all'Unità organizzativa che detiene i dati, le informazioni o i documenti in possesso dell'Istituto, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. L'Unità organizzativa è individuata nel regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014 sui procedimenti amministrativi, disponibile nella sezione «Amministrazione trasparente». L'istanza può essere presentata per via telematica (ivass@pec.ivass.it), di persona, a mezzo posta o telefax al numero indicato nell'Area contatti della sezione «Amministrazione trasparente».

2. Nel caso in cui l'istanza sia formulata in termini generici o esplorativi, l'istante viene invitato per iscritto a ridefinire l'oggetto della domanda o a indicare gli elementi sufficienti per consentire l'identificazione. Qualora l'oggetto dell'istanza non venga circoscritto dal richiedente, l'istanza di accesso è inammissibile. L'identificazione del richiedente va intesa come condizione di ricevibilità della richiesta.

3. Ove l'istanza sia relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell'Istituto, lo stesso può ponderare, da un lato, l'interesse all'accesso ai documenti, dall'altro, l'interesse al buon andamento dell'attività amministrativa.

4. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza con la comunicazione del relativo esito all'istante e agli eventuali controinteressati secondo le modalità, ivi comprese le ipotesi di sospensione del termine del procedimento, indicate nel decreto trasparenza.

5. L'esercizio del diritto di accesso si svolge nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, come previsto dall'art. 5-*bis* del decreto trasparenza».

Art. 15.

Modifiche art. 24

L'art. 24 è abrogato.

Art. 16.

Modifiche all'art. 25

All'art. 25, comma 2, le parole «alla Commissione di disciplina dell'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «al Servizio gestione risorse».

Art. 17.

Modifiche all'art. 26

All'art. 26, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «I dati e le informazioni individuati dall'Allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2017-2019 si intendono aggiornati dalle disposizioni del presente regolamento».

Art. 18.

Pubblicazione

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Art. 19.

Entrata in vigore

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2018

Il Presidente: ROSSI

18A03230

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril e Idroclorotiazide Ipso Pharma».

Con la determinazione n. aRM - 51/2018 - 942 del 12 aprile 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Ipso Pharma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE IPSO PHARMA.

Confezione: 038518015.

Descrizione: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A03187

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diazepam Pfizer».

Con la determinazione n. aRM - 50/2018 - 40 del 12 aprile 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Pfizer Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: DIAZEPAM PFIZER.

Confezione: 030056016.

Descrizione: «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale 2 ml.

Confezione: 030056028.

Descrizione: «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml.

Confezione: 030056030.

Descrizione: «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 50 fiale 2 ml.

Confezione: 030056042.

Descrizione: «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 100 fiale 2 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A03188

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abacavir e Lamivudina Lupin».

Con la determinazione n. aRM - 60/2018 - 3569 del 18 aprile 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Lupin (Europe) Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ABACAVIR E LAMIVUDINA LUPIN.

Confezione: 043972013.

Descrizione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

Confezione: 043972025.

Descrizione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

Confezione: 043972037.

Descrizione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

Confezione: 043972049.

Descrizione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 043972052.

Descrizione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 043972064.

Descrizione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 043972076.

Descrizione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 2×30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

Confezione: 043972088.

Descrizione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 3×30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

Confezione: 043972090.

Descrizione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 2×30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 043972102.

Descrizione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 3×30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 043972114.

Descrizione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A03189

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gladexa».

Con la determinazione n. aRM - 61/2018 - 348 del 18 aprile 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Takeda Italia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: GLADEXA.

Confezione: 042133013.

Descrizione: «30 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL.

Confezione: 042133025.

Descrizione: «30 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL.

Confezione: 042133037.

Descrizione: «60 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL.

Confezione: 042133049.

Descrizione: «60 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL.

Confezione: 042133052.

Descrizione: «30 mg capsule a rigide a rilascio modificato» 56 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL.

Confezione: 042133064.

Descrizione: «30 mg capsule a rigide a rilascio modificato» 98 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A03190

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Merbromina Nova Argentia».

Con la determinazione n. aRM - 62/2018 - 2745 del 18 aprile 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Industria farmaceutica *Nova* Argentia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: MERBROMINA NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030545014 - «2% soluzione cutanea» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 030545026 - «2% soluzione cutanea» flacone 50 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A03191

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mentolo Nova Argentia».

Con la determinazione n. aRM - 63/2018 - 2745 del 18 aprile 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Industria farmaceutica *Nova* Argentia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: MENTOLO NOVA ARGENTIA.

Confezione: A.I.C. n. 030588014 - «1% polvere cutanea» 1 flacone 100 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A03192

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Merbromina NA».

Con la determinazione n. aRM - 64/2018 - 2745 del 18 aprile 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Industria farmaceutica *Nova* Argentia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate

Medicinale: MERBROMINA NA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031147010 - «2% soluzione cutanea» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 031147022 - «2% soluzione cutanea» 1 flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031147034 - «2% soluzione cutanea» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031147046 - «2% soluzione cutanea» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031147059 - «2% soluzione cutanea» 1 flacone 1000 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A03193

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Synzolid».

Con la determina n. aRM - 47/2018 - 2090 del 28 marzo 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Synthon BV, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: SYNZOLID.

Confezioni:

A.I.C. n. 043560010 «600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043560022 «600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043560034 «600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043560046 «600 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043560059 «600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043560061 «600 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - monodose - confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 043560073 «600 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister opa/AL/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A03194

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diosmina Ipso-Pharma».

Con la determina n. aRM - 52/2018 - 942 del 12 aprile 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della IPSO Pharma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate

Medicinale: DIOSMINA IPSO-PHARMA.

Confezione: A.I.C. n. 036731014 - «450 mg compresse» 20 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A03195

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril e Idroclorotiazide IG Farmaceutici».

Con la determina n. aRM - 53/2018 - 1529 del 13 aprile 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della I.G. Farmaceutici Di Irianni Giuseppe, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE IG FARMACEUTICI.

Confezione: 038521011.

Descrizione: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A03196

Rettifica della determina V&A n. 2164/2014 del 14 ottobre 2014, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oroflux».

Estratto determina AAM/AIC n. 46/2018 del 23 aprile 2018

La determina V&A n. 2164/2014 del 14 ottobre 2014, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 256 del 4 novembre 2014, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «OROFLUX» nelle forma e confezioni AIC n. 041512031 «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 16 pastiglie; AIC n. 041512043 «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 24 pastiglie, è rettificata parzialmente per la parte che definisce il regime di rimborsabilità delle confezioni sopracitate:

da Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

a Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Titolare AIC: Epifarma S.r.l. (codice fiscale 01135800769) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6, 85033 - Episcopia - Potenza (PZ) Italia.

Disposizioni finali: la determina è pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A03197

Rettifica della determina V&A n. 2166/2014 del 14 ottobre 2014, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flurbiprofene Eurogenerici».

Estratto determina AAM/AIC n. 45/2018 del 23 aprile 2018

La determina V&A n. 2166/2014 del 14 ottobre 2014, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 256 del 4 novembre 2014, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Flurbiprofene Eurogenerici» nelle forma e confezioni AIC n. 042814018 «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 16 pastiglie; AIC n. 042814020 «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 24 pastiglie, è rettificata parzialmente per la parte che definisce il regime di rimborsabilità delle confezioni sopracitate:

da Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn);

a Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Titolare AIC: FG S.r.l. (codice fiscale 01444240764) con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6, 85033 - Episcopia - Potenza (PZ) Italia.

Disposizioni finali: la determina è pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A03198

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Modifica al regolamento per l'elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria da parte dei giudici tributari.

Con deliberazione n. 922/18 dell'8 maggio 2018 è stata approvata una modifica al regolamento di cui all'art. 21, comma 2-*septies*, del decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992 avente ad oggetto: «Regolamento per l'elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria da parte dei giudici tributari». La citata delibera è disponibile sul sito del Consiglio all'indirizzo: http://www.giustizia-tributaria.it/ Sezione: «Pubblicità Legale».

18A03331

MINISTERO DELLA SALUTE

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Eravac».

Estratto provvedimento n. 287 del 16 aprile 2018

Registrazione mediante Procedura centralizzata attribuzione Numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione per nuova confezione.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Hipra S.A.

Rappresentante in Italia: Hipra Italia s.r.l.

Specialità medicinale: ERAVAC

EU/2/16/199 - emulsione iniettabile per conigli - N.I.N. 105050

Ditta Titolare	Medicinale	Confezione	NIN	Procedura europea
Laboratorios Hipra S.A.	Eravac	10 flaconcini in vetro da 1 dose (0.5 ml)	105050 - 037	EU/2/16/199/003

Regime di dispensazione: RTC – ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dall'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione dell'Unione europea.

18A03155

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duvaxyn iet-plus».

Con decreto n. 49 del 17 aprile 2018 è revocata, su rinuncia della ditta Eli Lilly Italia Spa, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Duvaxyn iet-plus	Vaccino inattivo in soluzione iniettabile per cavalli	A.I.C. n. 101472

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03156

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zelys 1,25 mg, 5 mg e 10 mg compresse masticabili per cani».

Estratto decreto n. 47 dell'11 aprile 2018

Procedura decentrata n. UK/V/0636/001-002-003/DC.

Medicinale veterinario ZELYS 1,25 mg, 5 mg e 10 mg compresse masticabili per cani.

Titolare A.I.C.: La società Ceva Salute Animale S.p.A. con sede in viale Colleoni n. 15, 20864 Agrate Brianza (MB). Codice fiscale n. 09032600158;

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Ceva Santé Animale, Boulevard de la Communication - Zone Autoroutière 53950 Louverné, Francia;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

compresse masticabili per cani 1,25 mg, 60 compresse - A.I.C. n. 105082010;

compresse masticabili per cani 5 mg, 60 compresse - A.I.C. n. 105082022;

compresse masticabili per cani 10 mg, 30 compresse - A.I.C. n. 105082034.

Composizione:

«Zelys» 1,25 mg compresse masticabili per cani.

Ogni compressa contiene:

Principio attivo:

Pimobendan 1,25 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Zelys» 5 mg compresse masticabili per cani.

Ogni compressa contiene:

Principio attivo:

Pimobendan 5,0 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Zelys» 10 mg compresse masticabili per cani

Ogni compressa contiene:

Principio attivo:

Pimobendan 10 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Specie di destinazione: Cani;

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento dello scompenso cardiaco congestizio del cane, dovuto a insufficienza valvolare (rigurgito della valvola mitralica e/o tricuspide) o cardiomiopatia dilatativa.

(Vedere anche paragrafo 4.9).

Per il trattamento dello stadio preclinico della cardiomiopatia dilatativa (fase asintomatica con aumento del diametro sistolico terminale e diastolico terminale del ventricolo sinistro) nei Doberman Pinschers dopo diagnosi ecocardiografica di patologia cardiaca (vedere paragrafi 4.4 e 4.5).

Per il trattamento di cani con Malattia Valvolare Mixomatosa della Mitrale (MMVD) nello stadio preclinico (asintomatico con soffio sistolico della mitrale ed evidenza di aumento delle dimensioni cardiache) per ritardare l'instaurarsi dei sintomi clinici dello scompenso cardiaco (vedere paragrafi 4.4 e 4.5).

Validità:

«Zelys» 1,25 mg compresse masticabili per cani

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 2 mesi.

«Zelys» 5 mg compresse masticabili per cani

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 4 mesi.

«Zelys» 10 mg compresse masticabili per cani

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 2 mesi.

Tempi di attesa: non pertinente;

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

18A03157

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20%».

Estratto provvedimento n. 277 del 13 aprile 2018

Medicinale veterinario SPIRAMICINA 20% - A.I.C. n. 103409.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a. con sede in via Don Eugenio Servadei n. 16, 47122 Forlì, Cesena (FC).

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo IB unforeseen, B.II.a.3.z: Modifica della composizione degli eccipienti nel prodotto finito

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica relativa alla quantità di un eccipiente nella formulazione del prodotto, così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A03158

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Paracox», sospensione per sospensione orale per polli.

Estratto provvedimento n. 278 del 13 aprile 2018

Medicinale veterinario PARACOX, sospensione per sospensione orale per polli.

Confezioni: PARACOX:

sacca da 100 ml - A.IC. n. 101360028;

sacca da 500 ml - A.IC. n. 101360016;

Solvente per somministrazione spray per polli - solvente per vaccino Paracox:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101360042;

flacone da 500 - A.I.C. n. 101360030.

Titolare dell'A.I.C.: MSD Animal Health S.r.l., via Fratelli Cervi snc - palazzo Canova - 20090 Segrate, Milano.

Oggetto del provvedimento:

n. procedura europea: FR/V/natWS/IIG/2016/014.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

aggiunta di una nuova modalità di somministrazione («spray per polli») del vaccino mediante l'utilizzo di un nuovo solvente.

La composizione viene modificata come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Per effetto della suddetta variazione l'RCP, le etichette e il Foglietto illustrativo devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già presenti sul mercato possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A03159

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinalgen 300 mg/ml - Soluzione orale per suini e bovini».

Estratto provvedimento n. 279 del 13 aprile 2018

Medicinale veterinario DINALGEN 300 mg/ml - Soluzione orale per suini e bovini.

Confezioni: A.I.C. n. 103699.

Titolare dell'A.I.C.: Ecuphar Veterinaria S.L.U., Avenida Río de Janeiro, 60 - 66, planta 13 Barcelona - 08016.

Oggetto del provvedimento:

Variazione IB

B.II.f.1.b.1: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Estensione della durata di conservazione del prodotto finito. Così come confezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale).

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del prodotto medicinale come confezionato per la vendita a 60 mesi.

Per effetto della suddetta variazione, si modifica il punto 6.3 dell'RCP come di seguito indicato:

6.3. Periodo di validità

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 60 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del flacone: 3 mesi;

periodo di validità dopo ricostituzione del prodotto nell'acqua da bere: 24 ore.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già presenti sul mercato possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta interessata.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A03160

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario ad azione immunologica Eurican Dappi-Lmulti, Eurican Dap-Lmulti e Eurican Lmulti.

Estratto provvedimento n. 284 del 13 aprile 2018

Medicinali veterinari ad azione immunologica EURICAN DAPPi-Lmulti (A.I.C. n. 104861), EURICAN DAP-Lmulti (A.I.C. n.104864), EURICAN Lmulti (A.I.C. n. 104860).

Confezioni:

EURICAN DAPPi-Lmulti

10 flaconi da 1 dose di vaccino liofilizzato e 10 flaconi da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 104861012;

25 flaconi da 1 dose di vaccino liofilizzato e 25 flaconi da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 104861024;

50 flaconi da 1 dose di vaccino liofilizzato e 50 flaconi da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 104861036;

EURICAN DAP-Lmulti

10 flaconi da 1 dose di vaccino liofilizzato e 10 flaconi da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 104864018;

25 flaconi da 1 dose di vaccino liofilizzato e 25 flaconi da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 104864020;

50 flaconi da 1 dose di vaccino liofilizzato e 50 flaconi da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 104864032

EURICAN Lmulti

10 flaconi da 1 ml di sospensione - A.I.C. n. 104860010;

25 flaconi da 1 ml di sospensione - A.I.C. n. 104860022;

50 flaconi da 1 ml di sospensione - A.I.C. n. 104860034.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., via Vittor Pisani n. 16 - Milano.

Oggetto del provvedimento:

numero di procedura europea: FR/V/xxxx/WS/026.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

aggiunta di un'indicazione per l'uso (SPC sezione 4.2 - Leptospira Copenhageni) correlata all'immunizzazione attiva fornita dagli antigeni di Leptospira, sulla base di dati clinici recentemente forniti.

Per effetto delle suddette variazioni il riassunto delle caratteristiche del prodotto, le etichette e il foglietto illustrativo devono essere modificati.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A03161

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario Tilmovet 100g/kg, Tilmovet 200g/kg e Tilmovet 250mg/ml.

Estratto provvedimento n. 274 del 12 aprile 2018

Medicinali veterinari: TILMOVET 100 g/kg premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli; TILMOVET 200 g/kg premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli, TILMOVET 250 mg/ml concentrati liquido per uso orale per suini, polli, tacchini e vitelli

Confezioni e n. AIC:

TILMOVET 100 g/kg - A.I.C. n. 103990:

TILMOVET 200 g/kg - A.I.C. n. 103989;

TILMOVET 250 mg/ml - A.I.C. n. 103959019.

Titolare A.I.C.: Huvepharma NV, Uitbreidingstraat 80, 2600 Anversa, Belgio.

Oggetto del provvedimento: procedura europea n. BE/V/XXXX/IA/004/G.

Si autorizza per i medicinali veterinari indicati in oggetto, la seguente modifica:

eliminazione del sito «Laboratorios Calier, Barcelones 26, Pla del Ramassa, 08520 Les Franqueses del Valles, Spagna» quale sito responsabile per il rilascio dei lotti di fabbricazione del prodotto finito.

La variazione indicata comporta la modifica degli stampati come di seguito:

foglietto illustrativo, punto 1: nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio Huvepharma NV, Uitbreidingstraat 80, 2600 Anversa, Belgio.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di produzione

Biovet JSC, 39 Petar Rakov Str, 4550 Peshtera, Bulgaria.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a esaurimento scorte.

Il presente estratto annulla e sostituisce l'estratto del provvedimento n. 154 del 28 febbraio 2018 (*Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 72 del 27 marzo 2018) e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A03162

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione immunologica «Paracox – 5», sospensione per sospensione orale per polli.

Estratto provvedimento n. 275 del 12 aprile 2018

Paracox - 5, sospensione per sospensione orale per polli.

Confezioni:

5 flaconi da 4 ml - A.I.C. n. 102949017;

5 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 102949029.

Solvente per somministrazione spray per polli - solvente per vaccino Paracox - 5:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102949031;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102949043.

Titolare A.I.C.: MSD Animal Health S.r.l. via Fratelli Cervi snc Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Canova 20090 Segrate (MI).

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: UK/V/xxx/WS/059.

Variazione di tipo II: B.II.a.3: modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito; *b)* altri eccipienti; 3) modifica concernente un medicinale biologico/immunologico.

Variazione di tipo II, n. C.I.4: uno o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta.

Aggiunta di un nuovo solvente per la somministrazione del vaccino mediante spray in incubatoio.

La composizione viene modificata così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Per effetto della suddetta variazione si modificano l'RCP, le etichette e il foglietto illustrativo nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A03163

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prolongal 200 mg/ml, soluzione iniettabile per suini».

Estratto provvedimento n. 268 del 12 aprile 2018

Medicinale veterinario PROLONGAL 200 mg/ml, soluzione iniettabile per suini (A.I.C. n. 104599).

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. con sede in viale Certosa, 130 - 20156 Milano.

Oggetto del provvedimento: procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0149/001/IB/018.

Si autorizza la modifica della denominazione del medicinale veterinario indicato in oggetto,

da: PROLONGAL 200 mg/ml, soluzione iniettabile per suini;

a: URSOFERRAN 200 mg/ml, soluzione iniettabile per suini;

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nel punto 1 del SPC e nelle relative sezioni del PIL.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A03164

Modifica del regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Activyl Tick Plus»

Provvedimento n. 299 del 20 aprile 2018

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Modifica regime di dispensazione specialità medicinale: ACTIVYL TICK PLUS.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V.

Rappresentante in Italia: MSD Animal Health.

Confezioni autorizzate: 15.

EU/2/11/137- soluzione spot on cani - N.I.N. 104469

Ditta titolare	Medicinale	Confezione	NIN	Procedura europea
Intervet International B.V.	ACTIVYL TICK PLUS	150+480 spot on cani pipetta 0.5 ml	104469 - 010	EU/2/11/137/001
Intervet International B.V.	ACTIVYL TICK PLUS	150+480 spot on cani 4 pipette 0.5 ml	104469 - 022	EU/2/11/137/002
Intervet International B.V.	ACTIVYL TICK PLUS	150+480 spot on cani 6 pipette 0.5 ml	104469 - 034	EU/2/11/137/003
Intervet International B.V.	ACTIVYL TICK PLUS	150+480 spot on cani pipetta 1 ml	104469 -046	EU/2/11/137/004
Intervet International B.V.	ACTIVYL TICK PLUS	150+480 spot on cani 4 pipette 1 ml	104469 - 059	EU/2/11/137/005
Intervet International B.V.	ACTIVYL TICK PLUS	150+480 spot on cani 6 pipette 1 ml	104469 - 061	EU/2/11/137/006
Intervet International B.V.	ACTIVYL TICK PLUS	150+480 spot on cani pipetta 2 ml	104469 - 073	EU/2/11/137/007
Intervet International B.V.	ACTIVYL TICK PLUS	150+480 spot on cani 4 pipette 2 ml	104469 - 085	EU/2/11/137/008
Intervet International B.V.	ACTIVYL TICK PLUS	150+480 spot on cani 6 pipette 2 ml	104469 - 097	EU/2/11/137/009
Intervet International B.V.	ACTIVYL TICKPLUS	150+480 spot on cani pipetta 4 ml	104469 - 109	EU/2/11/137/010
Intervet International B.V.	ACTIVYL TICK PLUS	150+480 spot on cani 4 pipette 4 ml	104469 - 111	EU/2/11/137/011
Intervet International B.V.	ACTIVYL TICK PLUS	150+480 spot on cani 6 pipette 4 ml	104469 - 123	EU/2/11/137/012
Intervet International B.V.	ACTIVYL TICK PLUS	150+480 spot on cani pipetta 6 ml	104469 - 135	EU/2/11/137/013
Intervet International B.V.	ACTIVYL TICK PLUS	150+480 spot on cani 4 pipette 6 ml	104469 - 147	EU/2/11/137/014
Intervet International B.V.	ACTIVYL TICK PLUS	150+480 spot on cani 6 pipette 6 ml	104469 - 150	EU/2/11/137/015

Regime di dispensazione: SOP - senza obbligo di prescrizione - la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dall'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della UE.

18A03165

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cardioacar Spray».

Con decreto n. 52 del 17 aprile 2018 è revocata, su rinuncia della ditta Istituto Profilattico e Farmaceutico Candioli via Manzoni, 2 - 10092 Beinasco (TO), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Candioacar Spray - bombola da 150 ml - A.I.C. n. 103329013.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03166

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Insalata di Lusia»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Insalata di Lusia» registrata con regolamento (CE) n. 1137/2009 della Commissione del 25 novembre 2009.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela dell'Insalata di Lusia IGP I.G.P - via Provvidenza 25/3 - 45020 Lusia (RO), e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato altresì che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Regione Veneto circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Insalata di Lusia» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Disciplinare di produzione dell'Indicazione Geografica Protetta «Insalata di Lusia»

Art. 1.
Denominazione del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Insalata di Lusia» è riservata esclusivamente all'insalata Lactuca Sativa, nelle due varietà Cappuccia e Gentile che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

Le colture destinate alla produzione dell'Indicazione Geografica Protetta «I.G.P. Insalata di Lusia», nelle due varietà Cappuccia e Gentile, devono essere costituite da piante della famiglia delle Asteracee, genere Lactuca, specie Sativa, varietà Capitata (denominata Cappuccia) e Crispa (denominata Gentile).

fusto: corto, massimo 6 cm, e molto carnoso; su di lui s'inseriscono le foglie di numero, forma, dimensione e colore variabile in funzione dell'andamento climatico.

Gusto: fresco e croccante.

Pianta: il prodotto in serra presenta una struttura più contenuta con grumo leggermente più aperto rispetto alla coltura in pieno campo.

Caratteristiche essenziali:

leggerezza del cespo;

morbidezza, dovuta all'assenza di fibrosità, accompagnata dalla turgidità anche dopo 10 -12 ore dalla raccolta, assenza di fenomeni di lignificazione;

croccantezza per le foglie giovani, fresche e turgide;

percettibile sapidità, che esclude la necessità di cloruro di sodio nel condimento.

A) Cultivar Cappuccia.

Foglia: compatta e ondulata presenta il margine intero di un colore verde medio brillante che può essere soggetto a sensibili variazioni in relazione all'andamento climatico.

Peso del cespo: da 200 a 500 grammi.

B) Cultivar Gentile.

Foglia: bollosa con margine frastagliato, di colore verde chiaro brillante che può essere soggetto a sensibili variazioni in relazione all'andamento climatico.

Peso del cespo: da 150 a 450 grammi.

Art. 3.
Zona di produzione e confezionamento

La zona di produzione comprende parte del territorio delle province di Rovigo e Padova vocata per l'ottenimento dell'insalata ed è circoscritta ai seguenti comuni:

Provincia di Rovigo: Lusia, Badia Polesine, Lendinara, Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Villanova del Ghebbo e Rovigo;

Provincia di Padova: Barbona, Vescovana e Sant'Urbano.

Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione e dei nominativi di produttori e condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, viene garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Tecniche di produzione e raccolta

Esigenze di terreno e clima.

L'insalata di Lusia deve essere coltivata in terreni con substrato sciolto o franco, caratterizzati da una tessitura piuttosto grossolana che li renda particolarmente permeabili. Pertanto il terreno deve essere costituito da una percentuale di sabbia non inferiore al 30% e da una quantità di argilla non superiore al 20%. Inoltre deve poter disporre di acqua per l'irrigazione.

Preparazione del terreno.

La produzione dell'insalata di Lusia può avvenire sia in pieno campo, sia in coltura protetta.

Per la preparazione del terreno è obbligatorio effettuare una aratura (o lavorazione equipollente) almeno una volta all'anno, per interrare sia i residui colturali della coltura precedente, sia i concimi usati per la concimazione di fondo, alla profondità di 30 - 40 cm.

Per la coltivazione in serra, considerate le difficoltà che può comportare una tale lavorazione in ambienti limitati, in alternativa è ammessa una vangatura o una estirpatura.

Per i cicli di coltivazione successivi sono ammesse lavorazioni atte a ripristinare la struttura del terreno e all'interramento di eventuali residui colturali mediante aratura o vangatura o zappatura o estirpatura.

Successivamente alle suddette lavorazioni, e quindi in pre trapianto, seguirà una fresatura o erpicatura seguita da una rullatura per affinare e livellare il terreno creando le migliori condizioni per l'attecchimento delle piantine poste a dimora.

Avvicendamento.

Viste le caratteristiche fisico-agronomiche del suolo della zona delimitata (buona percorribilità e lavorabilità, buona accettazione delle piogge e capacità di ritenzione idrica bassa) non è obbligatorio alcun tipo di avvicendamento.

Trapianto tipo e sesto d'impianto.

Tale operazione si effettua utilizzando piantine con minimo 3 foglie vere dotate di pane di terra.

Si adotta il seguente sesto d'impianto:

tra le file da 30 - 40 cm;

sulla fila da 30 - 35 cm.

Per le operazioni di trapianto, qualora si utilizzino trapiantatrici o agevolatrici meccaniche, considerando che le stesse non possono garantire la precisione, è ammissibile una tolleranza delle distanze di trapianto pari ad un 10%.

Fertilizzazione.

Le analisi del terreno devono essere eseguite ogni cinque anni.

Per azoto, fosforo e potassio la quantità delle unità fertilizzanti da apportare per singolo ciclo colturale va decisa in funzione dell'analisi del terreno e non può comunque superare le seguenti unità per ettaro:

azoto = 150;

fosforo = 100;

potassio = 200

Per evitare il depauperamento della sostanza organica, è obbligatorio apportarne sotto forma di letame di bovino maturo o altri composti organici. Per quanto riguarda l'apporto di letame questo andrà distribuito nel periodo compreso tra la raccolta delle ultime produzioni dell'anno solare e i primi trapianti del nuovo anno. Le unità fertilizzanti distribuite in questo periodo, considerando la lenta mineralizzazione di questo prodotto, andranno ripartite per i tre cicli colturali seguenti. L'apporto di altri prodotti organici (con titolo di azoto compreso tra l'1,0% e il 3,5%) deve essere effettuato per ogni ciclo colturale con quantità non superiori alle 2 tonnellate ad ettaro.

Vista la permeabilità dei terreni, l'apporto di concimi chimici azotati deve essere frazionato in almeno due interventi di cui quello in pre trapianto non deve superare il 50% della quantità da distribuire mentre l'ultimo deve essere effettuato non oltre i 15 giorni seguenti il trapianto.

Irrigazione.

Si dovrà intervenire, adottando volumi d'acqua ridotti e costanti, una o due volte al giorno dopo la messa a dimora delle piantine e fino al superamento della crisi di trapianto, la cui durata non deve superare i 15 giorni dal trapianto stesso. Successivamente si dovranno limitare gli apporti idrici in quanto la presenza di una falda freatica alta tipica della zona, consente alla coltura di sopperire alle normali esigenze idriche. Inoltre, l'intervento irriguo eseguito dopo la crisi di trapianto, se non necessario, risulta dannoso in quanto favorisce lo sviluppo di marciumi.

Circa il metodo di irrigazione sono consentiti l'utilizzo di «manichetta»(irrigazione a goccia) o l'aspersione a bassa portata (piccoli irrigatori) per evitare il compattamento del terreno.

Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti.

È richiesta una corretta applicazione delle pratiche colturali quali la concimazione, l'irrigazione, la scelta del materiale vivaistico al fine di consentire una riduzione degli attacchi parassitari.

si dovranno utilizzare prodotti ammessi dalle vigenti normative;

i trattamenti dovranno essere eseguiti con attrezzature in buona efficienza e, in ogni caso, tarati almeno una volta ogni 5 anni;

il contenimento delle malerbe deve essere effettuato con tecniche agronomiche (pacciamatura, false semine, sarchiatura, fresatura) e/o prodotti chimici (diserbanti).

Produzione e raccolta.

La produzione unitaria massima, per ciclo produttivo, riferita ad ettaro è di:

tonnellate 55 per la cultivar Cappuccia;

tonnellate 50 per la cultivar Gentile.

Alla raccolta seguirà una toelettatura, che consiste in una pulizia del cespo (eliminazione delle foglie basali), cui seguirà la collocazione dei cespi di lattuga nei contenitori utilizzati per la vendita (vedi art. 8). Entrambe le operazioni si eseguono in campo allo scopo di evitare ulteriori manipolazioni che comporterebbero un peggioramento qualitativo del prodotto.

Una volta eseguite queste operazioni il prodotto verrà trasportato nel centro aziendale del produttore dove verrà effettuato il lavaggio della lattuga senza toglierla dall'imballaggio. Effettuato il lavaggio si completerà l'operazione di confezionamento mediante l'apposizione sulla parte superiore dell'imballaggio di una pellicola trasparente.

Nel caso in cui la singola azienda sia associata ad una cooperativa di produttori, il lavaggio potrà essere eseguito presso la sede della cooperativa stessa.

È importante che il confezionamento avvenga in zona in quanto le fasi di raccolta, toelettatura, lavaggio e confezionamento devono essere molto ravvicinate, per evitare il decadimento delle caratteristiche fisiche ed organolettiche del prodotto. Sottoporre infatti l'«Insalata di Lusia» a manipolazioni eccessive e a lunghi trasporti comporterebbe la perdita delle caratteristiche di turgidità e croccantezza delle foglie.

Successivamente alle operazioni di confezionamento sopra descritte, l'IGP «Insalata di Lusia» può essere sottoposta a lavorazioni di IV gamma. Per questa operazione non sono previste limitazioni all'area di produzione.

Art. 6.
Legame con l'ambiente geografico

L'«Insalata di Lusia» è apprezzata dal consumatore per la leggerezza del cespo, per la sua buona conservazione, per l'assenza di fibrosità (la pianta è composta in larga parte d'acqua), per la croccantezza delle foglie giovani, fresche e turgide e per il suo gusto, dovuto ad una naturale sapidità.

Tali qualità sono legate alla zona geografica e alla particolare combinazione di alcuni fattori pedoclimatici del territorio di produzione dell'»Insalata di Lusia» quali la presenza di terreni fertili sciolti ricchi di sali minerali, l'umidità atmosferica, la presenza d'acqua costante lungo i canali.

La particolarità gustativa dell'insalata di Lusia è la percettibile sapidità che ne rende superfluo il condimento con il sale e che è dovuta alla presenza nei terreni di abbondanti sali minerali. Infatti, i terreni della zona oggetto dell'I.G.P. è formato da uno strato superficiale di sabbie portate dalle numerose alluvioni, causate in periodi pre romanici e nell'Alto medioevo dallo straripamento di alcuni rami del Tartaro e in periodo medioevale e moderno dalle rotte dell'Adige. L'ultima grande rotta dell'Adige risale a fine 1800 e le immense dune di sabbia formate da quell'alluvione sono state spianate con lungo lavoro che è durato fino al 1960. Su questa sabbia, unificata da un secolo di vegetazione spontanea, viene piantata l'insalata di Lusia, più ricca delle altre in contenuto di betacarotene e soprattutto in potassio e calcio.

L'alta falda sotto il coltivo alimentata dall'Adige, che in questa zona è completamente pensile, e i fossetti d'irrigazione tenuti sempre pieni tengono costante l'umidità del terreno tanto da poter limitare le irrigazioni alla fase immediatamente successiva al trapianto. Ciò comporta minor dilavamento della foglia con conseguente minor dispersione dei nutrienti che contiene e minor necessità di trattamenti antifungini.

La falda superficiale si trova ad un metro di profondità ed è mantenuta costante grazie ad un sistema di canali artificiali. L'insieme di questi fattori consente di diminuire gli interventi irrigui e di conseguenza la diffusione di marciumi, lasciando intatto il gusto fresco e la croccantezza tipiche della «Insalata di Lusia», che la contraddistinguono da insalate prodotte in altri zone.

La disponibilità di acqua garantita dal fiume Adige, l'altezza della falda freatica e la tessitura del terreno, consentono la coltivazione dell'insalata anche nei periodi estivi (Luglio - Agosto), con ottimi risultati garantendone la presenza sul mercato per 10 - 11 mesi all'anno.

In effetti, i terreni sciolti e di medio impasto con tessitura grossolana, tipici della zona arginale del fiume Adige, e la buona permeabilità, che favorisce lo sgrondo dell'acqua piovana, permettono di eseguire le lavorazioni in modo ottimale con qualsiasi condizione climatico-meteorologica.

Oltre a quanto detto, anche l'esperienza maturata nel corso di un cinquantennio di coltivazione delle insalate e il sapiente lavoro dei produttori, ha permesso di affinare le tecniche produttive, ottimizzando così le sinergie derivanti da un giusto equilibrio tra fattori climatici ed agronomici.

Alla fine del 1800 i terreni di Lusia e dei comuni limitrofi furono ricoperti da uno spesso strato di sabbia riversato dall'alluvione del fiume Adige. La formazione di un nuovo suolo molto permeabile costrinse gli abitanti ad abbandonare le colture tradizionali (grano e mais). Ma già dai primi anni del 1900 fecero la loro comparsa le colture orticole, che sfruttando le caratteristiche del nuovo terreno unite alla abbondante disponibilità di acqua derivata dalla vicinanza del fiume Adige, consentivano delle produzioni di qualità.

Una lettera degli anni 30, di un produttore dell'epoca indirizzata ad un'autorità ecclesiastica, descrive le condizioni dei terreni, degli orticoltori, e della loro difficoltà nel commercializzare i propri prodotti orticoli.

Già in quegli anni su alcuni quaderni manoscritti da produttori della zona compariva il termine di insalata che si utilizzava per indicare in modo generico sia le lattughe sia le indivie.

Ma già nel 1933 in altri quaderni compariva la dicitura «latuga» o «salata» che identificava la Lattuga Cappuccia.

La prima documentazione statistica risale agli anni 50 e coincide con la fondazione della Centrale Ortofrutticola di Lusia.

Nei dati statistici del 1956, le «insalate» risultano essere il secondo prodotto, per quantità, transitato per il mercato locale, dopo la patata.

Negli anni 60 alcuni commercianti della zona, grazie agli scambi commerciali con il mercato ortofrutticolo di Verona, notarono la Lattuga Gentile. Questa tipologia fu presto introdotta nelle aziende locali. Qui, grazie alle favorevoli condizioni pedoclimatiche, si ottennero ottimi risultati quali-quantitativi tanto da indurre i produttori ad iniziare una selezione varietale atta ad individuare le cultivar che esaltassero le caratteristiche organolettiche di questa insalata.

La dimostrazione dell'uso consolidato della denominazione «Insalata di Lusia» è provata tra l'altro dall'uso del termine «salatari» per definire gli abitanti del comprensorio di Lusia. Tale termine dialettale significa «produttori d'insalata» e la sua diffusione è indice della fama di ortolani degli abitanti della zona (definita la «Capitale degli Orti») e soprattutto della ormai nota insalata che si produce nel loro territorio.

Art. 7.
Riferimenti relativi alle strutture di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006.

Art. 8.
Modalità di confezionamento ed etichettatura

Per l'immissione al consumo la lattuga che si fregia dell'I.G.P. Insalata di Lusia deve essere confezionata utilizzando contenitori di plastica, legno, cartone, polistirolo e altri materiali per alimenti.

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo ed includere soltanto insalata della stessa varietà, della stessa origine, tipo, categoria e calibro. La parte visibile dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

La parte superiore dell'imballaggio contenente il prodotto, dovrà essere protetto con l'apposizione di una barriera trasparente in materiale per alimenti riportante esclusivamente il logo dell'I.G.P. «Insalata di Lusia», tale da permettere sia la visibilità sia la traspirazione.

Le confezioni di IV gamma dovranno riportare le informazioni previste per i contenitori.

Sui contenitori deve essere visibile il logo indicante la dicitura I.G.P. «Insalata di Lusia» con dimensioni non inferiori ad altre diciture eventualmente presenti sullo stesso imballaggio.

Tale logo è formato dalle lettere «i» (sormontata da un punto di forma ellitica) e «L». I lati interni delle lettere sono di forma concava a formare una cornice ellitica al centro della quale è collocata, in forma stilizzata la torre medioevale di Lusia.

Le parti esterna e superiore del logo sono delimitate da una cornice all'esterno della quale, nella parte superiore in zona centrale, è riportata la scritta «I.G.P.. Alla base del logo, racchiusa nella cornice, compare la scritta «Insalata di Lusia».

Caratteristiche logo.

Tipo di carattere:

scritta «Insalata di Lusia» RotisSerif Bold cp. 40,9 - Spazio crenatura - 1,55%em - fattore di scala orizzontale 90%;

scritta «I.G.P.» RotisSerif Bold cp. 40,9 - Spazio crenatura - 1,55%em - fattore di scala orizzontale 90%.

Pantoni del logo:

lettere «i» e «L», scritte «I.G.P.» e «Insalata di Lusia» e bordi della torre: Pantone 348 C (rif. quadricromia) ciano 100%, magenta 0%, giallo 79%, nero 27%.

Torre e cornice.

Pantone 368 C (rif. quadricromia) ciano 11%, magenta 0%, giallo 94%, nero 0%.

Il logo I.G.P. «Insalata di Lusia», già apposto sui contenitori, non potrà essere riutilizzato.

Sui medesimi contenitori devono essere altresì riportati gli elementi atti ad individuare:

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato, o del confezionatore;

la categoria,

eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

18A03153

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» registrata con reg. (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio per la tutela dell'IGP Riso Nano Vialone Veronese, via Vittorio Veneto n. 4, casella postale n. 69, cap. 37063 Isola della Scala (VR), e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato altresì che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Regione Veneto circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Riso Nano Vialone Veronese» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, PQAI IV, via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

———

Disciplinare di produzione dell'Indicazione Geografica Protetta «Riso Nano Vialone Veronese»

Art. 1.
Denominazione

La indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» è riservata al riso vialone nano rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» deve essere ottenuta esclusivamente dalla varietà di risone Vialone Nano».

All'atto dell'immissione al consumo, il «Riso Nano Vialone Veronese» deve appartenere a una delle seguenti tipologie merceologiche:

semilavorato o semintegrale: ottenuto con una lavorazione che comporta l'asportazione parziale dell'embrione (germe) e del pericarpo;

bianco: ottenuto con una lavorazione che comporta l'asportazione totale del pericarpo;

Il «Riso Nano Vialone Veronese» presenta le seguenti caratteristiche:

lunghezza tra 5,4 e 5,8 mm;

larghezza tra 3,2 e 3,5 mm;

spessore: compreso tra 2,0 mm e 2,2 mm;

rapporto (lunghezza/larghezza) compresa tra 1,6 e 1,8;

perla centrale: estesa;

striscia: assente.

Inoltre, il riso deve avere una percentuale di impurità varietali non superiore al 3%.

Oltre alle caratteristiche varietali di cui sopra, il «Riso Nano Vialone Veronese» dovrà rispettare i parametri fisico chimici di seguito elencati:

amilosio - non inferiore a 21 % s.s.;

tempo di gelatinizzazione: compreso fra 15 e 20 minuti;

indice di consistenza: non inferiore a 0,85 kg/cm^2;

indice di collosità: non superiore a 2,5 g/cm.

Le caratteristiche precedenti sono determinate su granelli di riso lavorato.

Art. 3.
Zona di produzione

Il «Riso Nano Vialone Veronese» deve essere prodotto nei territori amministrativi dei seguenti comuni:

Bovolone, Buttapietra, Casaleone, Cerea, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Trevenzuolo, Vigasio, Zevio.

La zona di produzione della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» è cosi delimitata in cartografia 1:25.000: partendo da nord-ovest ossia a sud del paese di Villafranca, si procede lungo il corso del canale Alto Agro Veronese fino alla località Pontoncello (Santa Maria di Zevio); si segue poi il corso del fiume Adige fino al comune di Roverchiara; di qui si continua verso sud lungo la strada comunale che porta a Cerea e quindi lungo il fiume Menago sino ad incontrare il Canal Bianco che congiunge la delimitazione in oggetto con il confine mantovano in prossimità di Bastione San Michele; seguendo tale confine si arriva alla strada provinciale n. 62 (nei pressi della frazione Tormine) il cui percorso sino al paese di Villafranca, punto di partenza, costituisce l'ultimo tratto di demarcazione.

Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

La coltivazione del «Riso Nano Vialone Veronese» deve essere fatta su terreni coltivati in rotazione od in avvicendamento suscettibili di irrigazione ricadenti nella zona di produzione.

Le scelte tecniche ed agronomiche da applicare per l'idonea produzione del «Riso Nano Vialone Veronese« sono le seguenti:

avvicendamento: la risaia non può insistere sullo stesso appezzamento per più di sei anni consecutivi e può ritornarvi solo dopo avvicendamento della durata di almeno due anni consecutivi, con altra coltura diversa dal riso;

lotta alle erbe infestanti: prima che con gli erbicidi autorizzati, deve avvenire con le buone tecniche di coltivazione, con la regolazione dell'acqua in risaia e con lavorazioni mirate del terreno;

concimazioni: devono essere indirizzate all'ottenimento di granella sana e matura;

le produzioni massime per ettaro non devono superare in tutti i casi le 8 tonnellate di risone.

La semente utilizzata deve essere certificata secondo la normativa vigente.

L'umidità del risone essiccato, durante lo stoccaggio e fino al momento in cui viene avviato alla lavorazione, non deve essere superiore al 14,0 %.

L'essiccazione deve essere effettuata in essiccatoi in grado di abbassare uniformemente l'umidità delle granelle, senza lasciare sulle glumelle residui di combustione o odori estranei.

Le operazioni di ottenimento e di confezionamento del riso devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.

Le lavorazioni raccomandate ed ammesse sono quelle di seguito elencate:

Per il riso bianco:

sbramatura: lavorazione atta a togliere le glumelle (lolla) che può essere effettuata con sbramini sia a rulli che a smeriglio;

sbiancatura: lavorazione atta a togliere il pericarpo e l'embrione che deve essere eseguita con idonee sbiancatrici;

lavorazioni secondarie: ad integrazione dell'operazione di sbiancatura il riso bianco può subire una lavorazione all'elica smeriglio, per eliminare i granelli gessati, ed una lavorazione alla spazzola lustrino o alla lucidatrice ad acqua-aria per la lucidatura della cariosside.

Per il riso semilavorato o semintegrale: sbramatura e parziale sbiancatura.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

Fattori pedoclimatici

Il Riso Nano Vialone Veronese viene coltivato in terreni delle risaie della pianura veronese di natura alluvionale, leggeri e di medio impasto, con la caratteristica comune di un pH mediamente alcalino, dovuto alla presenza di calcare.

Tale zona è alimentata caratteristicamente da acque di risorgiva che si presentano anch'esse alcaline, perché provenienti da rocce calcaree. Questa marcata alcalinità caratterizza e contraddistingue l'ambiente delle risaie veronesi rispetto a quello della maggior parte delle terre risicole italiane. Inoltre, in queste zone il riso viene tradizionalmente coltivato in avvicendamento colturale riducendo considerevolmente l'utilizzo di presidi sanitari e concimazioni chimiche.

La produzione di riso Veronese trova nei terreni mediamente alcalini veronesi della zona delimitata, nelle acque di fontanile, nel decorso climatico uniforme, e nell'avvicendamento colturale un equilibrato complesso di fattori che permette alla coltura di portare a compimento il ciclo vegetativo senza difficoltà

Fattori storici e umani

Le fonti storiche infatti attestano l'inizio della diffusione della risicoltura nel Veronese nel primo ventennio del 1500, introdotta da famiglie di origine lombarda. Grazie alla coltivazione del riso furono messe a coltura molte zone paludose, destinate a rimanere altrimenti improduttive.

Nel 1545 il Senato Veneto istituì la magistratura dei «Provveditori sopra i Beni Inculti» al fine di regolamentare la «corsa all'acqua» per le risaie veronesi e l'autorizzazione alla costruzione delle «pile da riso», gli opifici idraulici per effettuare il trattamento del risone. Il riso veronese, già rinomato, veniva avviato quasi esclusivamente al mercato veneziano di Rialto e presto diventò la maggior fonte dell'economia della zona.

Un'ingentissima documentazione grafica e cartografica documenta l'entità e l'importanza economica e sociale della risicoltura veronese anche nel Seicento e nel Settecento.

Nella risicoltura veronese ha grande rilevanza il ruolo dei produttori; essi infatti adottano e mantengono tecniche agronomiche di rotazione colturale, diserbo e concimazione che consentono di ottenere già in campo un prodotto salubre e di qualità.

Altrettanto importante è la lavorazione del risone: essa avviene nelle riserie locali eredi delle «pile da riso» sorte numerose nella zona già durante il XVI secolo e di cui è sopravvissuto qualche esemplare tuttora funzionante.

In esse il riso veniva liberato dal suo involucro tramite l'azione di pestelli mossi idraulicamente. Attualmente il processo di lavorazione viene effettuato mediante macchine moderne, tuttavia ci si attiene a criteri e si perseguono risultati che sono retaggio di una plurisecolare tradizione.

In seguito alla lavorazione, il granello si presenta in condizioni ottimali per essere impiegato nella preparazione dei tipici risotti veronesi.

Art. 7.
Controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36, 37 e 39 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

L'organismo di controllo incaricato è l'Ente Nazionale Risi, via San Vittore n. 40, 20123 Milano.

Art. 8.
Etichettatura

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata, sulla confezione, l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: scelto, selezionato, superiore, genuino, cimone.

É consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano esplicito significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché di eventuali marchi istituzionali pubblici e di marchi regionali conformi alle normative comunitarie.

L'uso di nomi, aziende, tenute, fattorie, corti ed il riferimento al confezionamento nell'azienda risicola o nell'associazione di aziende risicole o nell'impresa, situate nell'area di produzione, è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con riso raccolto nelle risaie facenti parte dell'azienda.

Su ogni confezione devono essere riprodotti il logo della IGP Riso Nano Vialone Veronese e il simbolo comunitario. Il logo della IGP deve essere come indicato di seguito con font di caratteri times new roman con rapporto di compressione verticale del 62 %.

Il logo è il seguente:

Il Riso Nano Vialone Veronese viene immesso al consumo utilizzando contenitori ammessi dalla normativa vigente.

18A03154

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-108) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.